



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM-41 c.u. MEDICINA E CHIRURGIA

Sede di Forlì

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO.....	3
ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI.....	4
ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ.....	4
ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE	4
ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	4
ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE	5
ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	5
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE.....	5
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE	5
ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE.....	5
ART. 12 PROVA FINALE.....	6

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

L'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia è subordinato al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado ovvero di un titolo di studio estero riconosciuto idoneo in conformità alla normativa vigente.

Le conoscenze iniziali necessarie sono quelle previste nei programmi delle scuole secondarie di secondo grado relative alle discipline di biologia, chimica, fisica e matematica, stabilite dalle Indicazioni nazionali per i Licei e dalle linee guida per gli Istituti Tecnici e per gli Istituti Professionali.

Le modalità di accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia ad esito di un semestre filtro, sono definite con apposito provvedimento dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nel rispetto della normativa vigente.

A chi è ammesso al secondo semestre del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

b. Modalità di ammissione

Ai sensi quanto previsto dalla legge 14 marzo 2025, n. 26 e dal Decreto Legislativo del 15 maggio 2025, n. 71, per l'anno accademico 2025-2026, le modalità di ammissione al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia prevedono:

- l'iscrizione libera al primo semestre (semestre filtro) del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;
- l'iscrizione al semestre filtro consentita per un massimo di tre volte;
- l'iscrizione contemporanea e gratuita ad altro corso di laurea o di laurea magistrale, anche in soprannumero e in Università diverse, nelle aree biomedica, sanitaria e farmaceutica, corsi di studio che sono stati stabiliti dal Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025;
- la frequenza obbligatoria, nel semestre filtro, ai corsi delle discipline qualificanti individuate dal Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, nei seguenti insegnamenti, a cui sono assegnati 6 crediti formativi (CFU) ciascuno: a) chimica e propedeutica biochimica; b) Fisica; c) Biologia, con programmi formativi uniformi e coordinati a livello nazionale, in modo da garantire l'armonizzazione dei piani di studio;
- l'ammissione al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro, con modalità definite dal Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025;
- le prove d'esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro sono svolte a livello nazionale e con modalità di verifica uniformi, così come definite dal Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025; ciascuna prova d'esame consiste nella somministrazione di trentuno domande, di cui quindici a risposta multipla e sedici a risposta con modalità a completamento, secondo quanto previsto dall'allegato 2 del Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025;
- in caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente sarà immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza espresso in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati. I criteri per la formazione della graduatoria di merito nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e le modalità di assegnazione delle sedi universitarie sono quelle definite dal Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025.

- Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche

Per l'ammissione al secondo semestre è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

La conoscenza linguistica è verificata:

- per coloro che presentano un certificato di lingua inglese almeno di livello B2 rilasciato da enti certificati (elenco presente nel sito del CLA - Centro linguistico di Ateneo);
- per coloro che hanno sostenuto un esame di inglese nel precedente corso e di cui l'Ateneo di provenienza (o la Segreteria) certifica che è un esame di inglese pari al livello B2.

Agli studenti non in possesso di idonea certificazione entro la data pubblicata sul Portale di Ateneo, viene assegnato l'OFA "Conoscenza della lingua inglese di livello B2".

L'Obbligo Formativo Aggiuntivo consiste nella partecipazione a specifiche attività di supporto organizzate annualmente dall'Ateneo e rese note tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

L'Obbligo Formativo Aggiuntivo si intende assolto con il superamento di un test in lingua inglese presso il CLA di livello B2, oppure presentando un certificato di lingua inglese almeno di livello B2 rilasciato da enti certificati (elenco presente nel sito del CLA - Centro linguistico di Ateneo) entro i termini fissati dagli Organi Accademici.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studio, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Il Consiglio del corso di studio può valutare la coerenza del piano individuale proposto prevedendo attività formative alternative coerenti con l'ordinamento e con il progetto formativo del corso di studio.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

La frequenza è obbligatoria per tutte le attività didattiche.

Con delibera motivata il Corso di Studi può prevedere misure di recupero per gli studenti che non soddisfino gli obblighi di frequenza.

Le eventuali propedeuticità delle singole attività formative sono indicate nel piano didattico allegato.

Il Corso di Studio prevede le seguenti propedeuticità di carattere generale:

- l'ammissione agli esami e alla frequenza del tirocinio degli anni 4°, 5°, 6° è consentita agli studenti che hanno superato con successo tutte le attività previste dal piano didattico, rispettivamente del 1°, 2°, 3° anno (con esclusione dei cfu a scelta dello studente);
- l'ammissione alla frequenza del Tirocinio Pratico Valutativo è consentita agli studenti che hanno superato con successo tutte le attività previste dal piano didattico fino al 4° anno di corso compreso (con esclusione dei cfu a scelta dello studente).

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE

Non è previsto il percorso flessibile, in quanto il corso di laurea magistrale a ciclo unico è regolato da normative europee.

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO STUDENTE

Lo studente può scegliere tra le attività formative attivate in Ateneo purché coerenti con il percorso formativo.

Il Corso di studio considera coerenti con il progetto formativo le attività formative che il Consiglio di corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i sopradetti criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute conoscenze e abilità extrauniversitarie nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio prevede 60 Crediti Formativi Universitari da acquisire in attività formative pratiche volte alla maturazione di specifiche capacità professionali (CFU professionalizzanti).

Nell'ambito dei CFU da conseguire nell'intero percorso formativo e destinati alla sopra descritta attività formativa professionalizzante, 15 CFU devono essere destinati allo svolgimento del tirocinio trimestrale pratico-valutativo interno previsto dalla normativa vigente, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale. Il suddetto tirocinio si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna area e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese nell'ambito della Medicina Generale. I mesi di frequenza non possono essere sovrapposti fra loro. A ogni singolo CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo, devono corrispondere almeno 20 ore di attività didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale.

Il Corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

ART. 12 PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla classe LM-41 in medicina e chirurgia ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Si accede alla prova finale solo previo superamento del tirocinio pratico valutativo di cui all'art. 11 del presente regolamento.

La prova finale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta ed elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore. La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

Le modalità di redazione della tesi, i criteri per la valutazione della prova finale e le regole per l'attribuzione del voto sono determinati dal Corso di Studio e pubblicati sul sito dello stesso.

Lo studente è tenuto a concordare con il Relatore l'argomento, le modalità e i tempi di redazione della tesi con adeguato anticipo rispetto alla sessione in cui intende laurearsi, nonché l'eventuale necessità di acquisire il preliminare parere del Comitato Etico per i casi indicati nelle apposite Linee Guida pubblicate sul sito web del Corso. Lo studente è infine tenuto a rispettare le scadenze per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione della domanda di laurea, al possesso dei requisiti per laurearsi, e alla consegna dell'elaborato; tali scadenze sono pubblicate sul sito web del Corso di Studio.

Il voto finale è attribuito dall'apposita Commissione, formata secondo la normativa vigente, la quale valuta il candidato avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale.

La valutazione della Commissione è espressa in centodecimali. In caso di valutazione positiva, la prova si intende superata con una votazione minima di 66/110 e massima (110/110). La Commissione in caso di votazione massima può concedere la lode su decisione unanime.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti nel piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.